

Conferimento di incarichi nelle società partecipate: le novità dalla Consulta

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 98 pubblicata martedì 4 giugno, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, delle norme che stabiliscono il divieto di conferire incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali (province o comuni), a coloro i quali nell'anno precedente abbiano svolto analoghi incarichi presso altri enti della stessa natura.

La fattispecie esaminata dalla Corte coinvolgeva un manager pubblico che, per aver ricoperto, nell'anno precedente, il ruolo di amministratore delegato presso una società controllata da un comune, non ha potuto ottenere lo stesso incarico presso

altra società partecipata.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del decreto legislativo n. 39 del 2013 nella parte in cui, con riguardo a ipotesi simili, non consentono la conferibilità del nuovo incarico. Tale divieto, infatti, si pone in contrasto con le previsioni della legge di delega (la n. 190 del 2012) e, quindi, con l'art. 76 Cost., che non consente al Governo, nell'esercizio della delega conferitagli dal Parlamento, di introdurre ipotesi limitative che non siano state previste dal legislatore delegante.

Nella motivazione, la Corte precisa che la legge di delega ha circoscritto la non conferibilità degli incarichi amministrativi di vertice - per quanto assume rilievo nella fattispecie oggetto di giudizio - solo alle ipotesi di provenienza politica del nominato, cioè solo ai casi in cui costui abbia svolto, nell'anno precedente, incarichi di natura politica. Tali non sono gli incarichi di amministratore di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, che la legge di delega non ha incluso tra le posizioni di provenienza ostative.

Le richiamate previsioni della legge di delega costituiscono il frutto di un bilanciamento tra l'accesso al lavoro dei professionisti, che è stato parzialmente sacrificato mediante la previsione della non conferibilità degli incarichi per

provenienza politica, e l'imparzialità dell'azione amministrativa, che va assicurata anche nelle forme della mera "apparenza" di imparzialità. Tuttavia, l'estensione di questa garanzia preventiva anche ad ipotesi prive di qualsiasi percepibile collegamento con lo svolgimento di incarichi "politici" è estranea all'obiettivo perseguito dal legislatore delegante e, pertanto, non poteva essere introdotta dalla legge delegata.

Fonte: Corte Costituzionale